



# TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 1/2026

SENT. N. 1/2026 del 06-GENNAIO-2026

II TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. FALLIMENTARE ha emesso

SENTENZA

(omissis)

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico di

**CEFIM DI SANTANGELO GIOVANNI & C. S.N.C., (C.F. 01199400613) IN PERSONA DEL LIQUIDATORE DI  
NOMINA GIUDIZIARIA DEL TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE, DOTT. MATTEO DE LISE, CON SEDE IN  
CASERTA ALLA VIA FERRARECCE N. 102**

nonché dei soci illimitatamente responsabili

**SANTANGELO Maria Paola (SNTMPL74L54B963J), residente in Caserta alla via Ferrarecce, 110**

e

**SANTANGELO Giovanni (SNTGNN72E12B963R), residente in Caserta alla Via Ferrarecce n. 37**

**Nomina Giudice Delegato:** Dott.ssa Simona DI RAUSO

**Curatore:**

Avv. GIUSEPPE POSILLIPO con studio in VIA UNITA' ITALIANA N.13 - 81100 - CASERTA (CE)

**PEC:** [avvocatogiuseppeposillipo@pec.giuffre.it](mailto:avvocatogiuseppeposillipo@pec.giuffre.it);

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito  
come termine per deposito ammissione allo stato passivo: 10/03/2026

STABILISCE il giorno 09/04/2026 ore 9:30 per l'esame dello stato passivo avanti al Giudice Delegato.

Ai sensi dell'Art. 45 del CCII D.Lgs n.14/2019 si comunica a:

- **Curatore:** GUSEPPE POSILLIPO;

- **Debitori:**

**CEFIM DI SANTANGELO GIOVANNI E C. S.N.C., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola PALLADINO**

– **PEC:** [nicolapalladino@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolapalladino@avvocatinapoli.legalmail.it);

**SANTANGELO Maria Paola, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo DE MAIO – PEC:**

[c.demaio@pec.fdslex.com](mailto:c.demaio@pec.fdslex.com); **SANTANGELO Giovanni;**

- **Creditori:**

**LA GAMBA Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv. DARIO GUIDA – PEC:**

[dario.guida@avvocatismcv.it](mailto:dario.guida@avvocatismcv.it); **SABINO TOMEI – PEC:** [sabino.tomei@avvocatismcv.it](mailto:sabino.tomei@avvocatismcv.it) e

**FRANCESCO DI MAIO – PEC:** [francesco.dimaio@avvocatismcv.it](mailto:francesco.dimaio@avvocatismcv.it);

nonché

AMBROSIO STEFANIA, CARDILLO PAOLA, CRISCI ANGELA, D'ANCICCO ANTONIA, GAZZILLO ANNA, GAZZILLO FILOMENA, IORIO ALESSANDRA, LA MARRA RITA, LAURIA LUIGI, PARISI TERESA, PASQUARIELLO LUCIA, RICCIARDI UMBERTO, ROSSI MARINO, SCHWICH MARIA, SERGIO VALENTINA, SILVESTRI ARIANNA, TAMBURO KATIA, TISCIONE SERGIO, VISCUSI GIOVANNI tutti rapp.ti e difesi gli Avv.ti GIUSEPPE TESCIONE – PEC:

[giuseppe.tescione@avvocatismcv.it](mailto:giuseppe.tescione@avvocatismcv.it) e GIANLUCA CORRIERE – PEC: [avv.gianluca.corriere@pec.it](mailto:avv.gianluca.corriere@pec.it);

- Terzo creditore intervenuto: l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. DI CASERTA rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);
- Terzo creditore intervenuto: MUGNOLO MAURIZIO rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE ARCIUOLO – PEC: [salvatore.arciuolo@pecavvocatinola.it](mailto:salvatore.arciuolo@pecavvocatinola.it);
- PM Sede;
- Registro Imprese sede Caserta.

Estratto conforme

S. Maria C.V. li 07/01/2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Nel Procedimento unitario n, 162-1-2-/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Massimo Urbano	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

sentite le parti comparse all'udienza collegiale del 9.12.2025,

sentito il Giudice relatore,

a scioglimento della riserva assunta a quella udienza,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento n. 162/2025 promosso con ricorso del 19.6.2025 e del 29.6.2025 da:

LA GAMBÀ Giuseppe, nato a Caserta il 23/11/1980 ed ivi residente al Vicolo Bologna n. 5 (LGMGPP80S23B963X), rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Guida (GDUDRA70B11A512E), Sabino Tomei (TMOSBN49P21B715T) e Francesco Di Maio (DMIFNC73D14B963H) ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Forgiione, 12, procura alle liti allegata al ricorso.

ricorrente

**NONCHE'**

AMBROSIO STEFANIA, nata il 16.09.82 a Caserta e res.te in Casapulla (CE) alla Via Giuseppe Mazzini 24 (CF: MBRFSFN32P56B963U), CARDILLO PAOLA, nata il 26.01.63 a Maddaloni (CE) e res.te in Caserta (CE) alla Via Bari 1 (CF: CRDPLA63A66E7910), CRISCI ANGELA, nata il 01.01.64 a Avellino e res.te in Maddaloni (CE) alla Via Montella I Trav. 27 (CF: CRSNGL64A41A509B), D'ANCICCO ANTONIA, nata il 25.09.88 a Caserta (CE) e res.te in Caserta alla Via Volta 37 (CF: DNCNTN88P65B963T), GAZZILLO ANNA, nata il 01.02.63 a Casagiove (CE) e res.te in Caserta (CE) alla Via Cardinale San Severino 30/A (CF: GZZNNA63B41B960P) GAZZILLO FILOMENA, nata il 12.08.66 a Caserta (CE) e res.te in Caserta (CE) al Viale degli aranci 20 (CF: GZZFMN66M52B963B), IORIO ALESSANDRA, nata il 18.10.82 a Caserta e res.te in San Marco Evangelista (CE) alla Via Leonardo da Vinci 31 (CF: RIOLSN82R58B963V), LA MARRA RITA nata il 03.03.60 a Capua (CE) e res.te in S. Maria C.V. (CE) alla Via Raffaele Gagliardi (CF: LMRRTI60C43B715W) LAURIA LUIGI, nato il 23.03.64 a Caserta e res.te in Capodrise (CE) alla Via Battistessa 2 (CF: LRALGU64C23B963G), PARISI TERESA, nata il 17.06.84 a Caserta e res.te in Castelmorrone (CE) al Vico delle Pietre 45 (CF: PRSTRS84H57B963S), PASQUARIELLO LUCIA, nata il 21.01.80 a Caserta e res.te in Capodrise (CE) alla Via San Pietro 28 (CF: PSQLCU80A61B963U), RICCIARDI UMBERTO nato il 08.01.70 a Caserta e res.te in Caserta alla Via Vescovo Natale 16 (CF: RCCMRT70A08B963W), ROSSI MARINO nato il 04.01.65 a Lucerna (SW) e res.te in Casagiove (CE) alla Via Bari 35 (CF: RSSMRN65A04Z133G), SCHWICH MARIA, nata il 25.05.66 a Napoli e res.te in Curti



(CE) alla Via Iulianiello P.co AZ (CF: SCHMRA66E66F839S), SERGIO VALENTINA nata il 15.12.77 a Caserta (CE) e res.te in Caserta (CE) alla Via Ferrara 17 (CF: SRGVNT77T55B963N), SILVESTRI ARIANNA, nata il 09.12.72 a Vairano Patenora (CE) e res.te in Caserta (CE) alla Via Vescovo Michele 16 (CF: SLVRNN72T49L5400), TAMBURO KATIA, nata il 12.04.73 Firmato Da: giuseppe tescione Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 56b6b7c58023c9cfa94daa62334b45ad 2 ad Ivrea (TO) e res.te in Casagiove (CE) al Viale Europa 113 (CF: TMBKTA73D52E379W), TISCIONE SERGIO, nato il 15.05.67 a Caserta e res.te in Caserta (CE) alla Via Collecini 6 (CF: TSCSRG67E15B963T), VISCUSI GIOVANNI, nato il 17.08.66 a Caserta e ivi res.te in in Viale degli aranci 20 (CF: VSCGNN66M17B963I) tutti rapp.ti e difesi gli avv.ti Giuseppe Tescione (C.F.: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (C.F.: CRRGLC78H06E791Z) ed elettivamente dom.ti presso il loro studio in Caserta Alla Via Roma 8, giusta procura allegata al presente atto, Tel: 0823 329751 PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; [avv.gianluca.corriere@pec.it](mailto:avv.gianluca.corriere@pec.it)

ricorrenti

E

ILPA SRL (C.F. 03002660615), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Giudicianni, con sede legale in zona industriale PIP Teverola (CE), elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) Corso Campano n. 299, presso e nello Studio dell'Avv. ROSA CECERE (CF: CCRRSO73P69F111K) del foro di Napoli Nord che la rappresenta e difende giusta procura resa su foglio separato denominato "procura alle liti" da intendersi come posta in calce al presente atto.

Terzo creditore interventore

E

AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. DI CASERTA (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge (fax 081/4979313, posta certificata: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)).

Terzo creditore intervenuto

per l'apertura della liquidazione giudiziale della:

CEFIM DI SANTANGELO GIOVANNI & C. S.N.C., (01199400613) in persona del Liquidatore di nomina Giudiziaria del Trib. Santa Maria Capua Vetere (doc. 1 – copia del provvedimento del Trib Smcv), Dott. Matteo De Lise, con sede in Caserta alla Via Ferrarecce n. 102, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palladino, C.F. PLLNCL81S06F839M, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Napoli (Na), al Centro Direzionale Is. E/5 (Parrella&Associati), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi p.e.c. nicolapalladino@avvocatinapoli.legalmail.it

e dei soci;

SANTANGELO Giovanni (SNTGNN72E12B963R), residente in Caserta alla Via Ferrarecce n. 37 PEC [giovanni.santangelo.pzhm@ce.omceo.it]

resistente contumace

E

SANTANGELO Maria Paola (SNTMPL74L54B963J), residente in Caserta alla via Ferrarecce n. 37, in proprio e nella qualità di socia della "CEFIM di Santangelo Giovanni e c. s.n.c.", (C.F./P.Iva 01199400613) con sede in Caserta, alla via Ferrarecce, 102, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Maio (CF: DMECRL61L18F839H),



giusta procura in calce del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC, censito nel RegINdE e-mail PEC: c.demaio@pec.fdslex.com.

Resistente

#### CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il sig. La Gamba, qualificatosi creditore per crediti da lavoro dipendente della CEFIM DI SANTANGELO GIOVANNI & C. S.N.C., (01199400613) per la somma complessiva lorda di € 56.152,13i, di cui € 37.647,79 per TFR, adiva questo Tribunale per ottenere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società e dei due soci illimitatamente responsabili.

Il ricorrente si limitava ad evidenziare la sussistenza di uno stato di crisi e di insolvenza dimostrato, a suo dire, dalla conflittualità dei soci, i quali, di fatto, avevano paralizzato la prosecuzione dell'attività di impresa.

Dopo la presentazione del ricorso per la liquidazione giudiziale ed entro la prima udienza ex art. 41, la Società, attraverso il liquidatore di nomina giudiziale, depositava un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "prenotativo" ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII con richiesta di applicazione delle misure cautelari e protettive.

Con decreto collegiale del 28.7.2025 Il Tribunale, trattando prioritariamente la procedura alternativa concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale, concedeva alla società termine di giorni sessanta (60) decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, co 2 CCII, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, rimettendo ad altro giudice la decisione sulle misure cautelari e protettive atipiche richieste e nominando, al contempo, il Commissario giudiziale.

Con decreto di pari data, il Giudice delegato confermava le misure protettive di cui all'art. 54 co. 2 CCII per la durata di sessanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della domanda ex art. 44 co. 1 CCII.

Con successivo decreto dell'8.9.2025, previa costituzione ad opponendum del creditore ILPA S.R.L. che vantava nei confronti della società CEFIM un credito di natura commerciale dell'importo di Euro 73.688,00 + IVA, il giudice delegato all'adozione delle misure atipiche, rigettava la richiesta di misure protettive atipiche e/o cautelari. In particolare, quella di disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento; il divieto di intimare il pagamento di somme; del divieto rivolto ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti e di provocarne la risoluzione nonché di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento delle loro pregresse spettanze. Dichiarava, inoltre, il non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione del procedimento, numero di prot. 90154159/ C. Pres. Acc. del 24.6.2025, essendo lo stesso già conclusosi e rigettava la richiesta di disporre la sospensione del procedimento iniziato dall'Asl e in corso innanzi alla Regione Campania in merito alla sospensione delle attività riabilitative ex art. 26 e 44 l.833/78 di cui ai contratti prot. N. 334459/ASL del 2.8.222 e n. 464344/ASL del 22.12.2022.

Con successivo ricorso la società CEFIM DI SANTANGELO GIOVANNI & C. S.N.C., (01199400613) in persona del Liquidatore di nomina Giudiziaria, Dott. Matteo De Lise, chiedeva una proroga di ulteriori giorni 60 delle misure protettive disposte con provvedimento del Tribunale e del Giudice delegato del 28.7.2025;

che la predetta richiesta veniva giustificata:



- i) con il poco tempo intercorso tra la nomina del liquidatore e la presentazione del ricorso (giugno-luglio 2025);
- ii) con la circostanza che ogni proiezione del piano e della proposta concordataria ha dovuto formare oggetto di revisione a seguito della delibera adottata dall'ASL in data 8.8.2025;
- iii) che ci sarebbero due manifestazioni di interesse;
- iv) e che avverso la suddetta delibera, era stato conferito mandato all'Avv. Patrizia Kivel Mazuy per la proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania – Napoli, finalizzato all'annullamento della delibera ASL n. 1235/2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi incluso l'eventuale provvedimento regionale attuativo della proposta di revoca; con la notifica di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;

che dalla lettura dell'istanza si ricavava, quanto allo stato di avanzamento della proposta, un solo aggiornamento della situazione debitoria rappresentata da:

- i) debiti verso il personale dipendente, per complessivi 1.232.731 euro, di cui, € 1.092.174 per retribuzioni maturate non corrisposte ed € 140.556 per Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
- ii) debiti verso fornitori pari a circa 617.383 euro, in gran parte riferibili a prestazioni e forniture sanitarie pregresse; debiti tributari e previdenziali per circa 144.565 euro; debiti verso soci per finanziamenti soci c/acconti pari a € 1.536.528. A fronte di questa debitoria, sotto il profilo attivo, ci sarebbe stata la sola cessione dell'azienda, rispetto alla quale alcun tipo di valutazione veniva fatta;

Su conforme parere del Commissario giudiziale il Tribunale, con decreto del 28.10.2025, rigettava la richiesta di proroga del termine di efficacia delle misure protettive confermate con decreto del G.D. del 28.7.2025 e fissava ex art. 47, IV co., CCII l'udienza collegiale del 2.12.2025 per la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria.

Con memoria del 21.11.2025 si costituiva per l'Agenzia delle Entrate l'Avvocatura distrettuale dello Stato opponendosi alla proposta di concordato.

Con memoria del 2.12.2025 si costituiva nel procedimento principale anche la Società in persona del liquidatore giudiziale.

Premetteva il comparente che la situazione di crisi della società derivava da un conflitto scaturito tra i soci nel corso dei quali la Sig.ra Maria Paola Santangelo aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la nomina di un Liquidatore individuato nella persona del Dott. Matteo De Lise, il quale subito dopo l'accettazione della nomina procedeva alla convocazione dei soci e del precedente organo amministrativo per i dovuti chiarimenti e per la consegna della documentazione come prevista per legge. Il liquidatore giudiziale si era prontamente attivato cercando di "salvare" un'impresa che mostrava dei segni di decozione ma che nel concreto avrebbe potuto trovare soluzione alla propria crisi con la collaborazione dei soci e anche mediante gli strumenti di regolazione previsti dalla CCI. Tuttavia, emergeva sin da subito l'impossibilità di una ricostruzione contabile condivisa ed una totale mancanza di collaborazione con il conseguente fallimento dei tentativi di avvio di un concordato. In particolare, i precedenti amministratori ed i soci non fornivano al liquidatore le scritture contabili complete ed aggiornate, né la documentazione giustificativa idonea a consentire una piena validazione delle poste attive e passive. Negli incontri con i soci emergeva in modo evidente l'assenza di una linea unitaria: da un lato il socio Giovanni Santangelo, con posizioni contraddittorie, prospettando ipotesi di concordato in continuità senza mai fornire né conferma formale delle risultanze contabili, né prova concreta della finanza promessa; dall'altro la socia Maria Paola



Santangelo che aveva aderito stabilmente alla sola opzione del concordato liquidatorio, quale unico strumento astrattamente idoneo ad evitare la liquidazione giudiziale.

Il liquidatore prendeva anche atto che la struttura aziendale risultava di fatto inattiva, priva di erogazione di energia elettrica e sfornita del personale necessario, a fronte di una debitoria quasi integralmente concentrata nei confronti dei dipendenti, La bozza di piano, illustrata ai soci, si fondava su un attivo stimato di circa euro 1,9 milioni e su finanza esterna per circa euro 1,16 milioni, indispensabile per garantire il rispetto delle soglie minime di soddisfacimento dei creditori previste dall'art. 84 CCII; nondimeno, il socio Giovanni Santangelo negava la disponibilità a partecipare, pro quota, allo stanziamento della finanza necessaria, in palese contrasto con la precedente delibera assembleare notarile che lo vincolava alla soluzione concordataria liquidatoria. Preso atto della mancata adesione del socio all'apporto di finanza esterna e dell'impossibilità di indicare ai creditori tempi e modi di soddisfacimento delle rispettive pretese, il liquidatore aveva comunicato ai difensori dei soci e al Commissario giudiziale la necessità di valutare, nel più breve tempo possibile, il deposito di una istanza di auto-liquidazione giudiziale, quale unica via coerente con il quadro oggettivo di decozione e con l'assenza di alternative praticabili.

Ed, infatti, secondo il liquidatore risulta evidente che:

- lo stato di crisi e di insolvenza della società resistente non è occasionale né reversibile, ma strutturale e aggravato da una situazione di paralisi gestionale, di revoca delle autorizzazioni sanitarie e di sostanziale inattività dell'azienda;
- la via del concordato preventivo, pur tempestivamente intrapresa, si è rivelata in concreto impraticabile per cause non imputabili al liquidatore, bensì alla mancata collaborazione dei soci, alla loro divergenza irreconciliabile sulle strategie (continuità vs. liquidatorio) e, soprattutto, all'assenza di finanza esterna idonea a soddisfare le soglie di legge;
- il contenzioso di lavoro, di entità milionaria, unitamente alle pretese dell'Erario derivanti dall'avviso di accertamento, rende del tutto irrealistica qualsiasi prospettiva di riequilibrio economico-finanziario al di fuori di una procedura concorsuale liquidatoria, essendo altrimenti inevitabile un'aggressione disordinata e dispersiva dell'attivo da parte dei singoli creditori.

Concludeva, quindi, perché, ferma la già depositata domanda di concordato prenotativo e salve le determinazioni del Tribunale in ordine alla sua ammissibilità, accertato lo stato di insolvenza della società il Tribunale stesso dichiarasse l'apertura della liquidazione giudiziale della Società resistente.

All'udienza collegiale all'uopo fissata, le parti comparse concludevano tutte riportandosi alle proprie memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce delle relazioni del Commissario giudiziale e delle stesse conclusioni rassegnate dalla società che ne aveva chiesto inizialmente l'accesso, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo liquidatorio attesa la mancata proposizione del piano concordatario.

E' lo stesso liquidatore, che inizialmente aveva provato ad esplorare detta possibilità ottenendo una disponibilità di massima da parte dei soci per una soluzione alterativa a quella liquidatoria, a prendere atto che la via del concordato preventivo, pur tempestivamente intrapresa, si era rivelata in concreto impraticabile per cause imputabili essenzialmente alla mancata collaborazione dei soci, alla loro divergenza irreconciliabile sulle strategie, optando uno per la continuità aziendale e l'altra per quella liquidatoria, e, soprattutto, all'assenza di finanza esterna idonea a soddisfare le soglie di legge.

A ciò si aggiungano le considerazioni del Commissario giudiziale che da ultimo, ed in occasione del parere sulla richiesta di proroga delle misure cautelari poi rigettata dal Tribunale ha sottolineato come lo stato delle



lavorazioni non abbia subito alcun reale avanzamento, essendosi limitata la società a conferire gli incarichi, omettendo di acquisire, come anche da lui richiesto, le perizie di stima del valore aziendale ed i pareri in ordine alle ipotesi di cessione dell'azienda in fase concorsuale. Per di più, continua il C.G. "senza rendere ostensibile il dato contabile che si assume essere stato ricostruito e, in ogni caso, senza addivenire ad un "articolato" progetto di piano, in mancanza anche delle "comfort letter" dei professionisti (che avrebbero potuto rendere conto della fase di avanzamento). Non vi è traccia, infine, dell'eventuale *diligence* operata dai soggetti interessati alla cessione e, al di là della lamentata difficoltà di ricostruzione della contabilità, non si rinviene alcuna seria articolazione del piano che possa sostenere l'istanza di proroga, in un contesto in cui la società ha volutamente ignorato le prescrizioni del G.D. e le indicazioni commissariali".

Da qui l'inammissibilità della proposta.

Nulla va disposto in ordine alle misure protettive concesse atteso che ormai sono scadute in mancanza di proroga.

La definizione del procedimento incidentale impone l'esame delle domande di apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili.

Le domande vanno accolte.

Va preliminarmente constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la regolare costituzione della società attraverso il suo legale rappresentante.

Va anche dichiarata la competenza di questo Tribunale avendo la società debitrice sede legale nel relativo circondario.

Quanto alla legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI, essa spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo.

I creditori sono quasi tutti ex dipendenti della società che vantano nei confronti di questa crediti per mensilità maturate e non riscosse e per TFR per oltre 800.000 euro. A questi vanno aggiunti debiti scaduti per voci tributarie e previdenziali oltre altri debiti per forniture insolute.

Nel caso specifico, poi, la liquidazione è stata chiesta anche dalla stessa società.

E' indubbia la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

Infatti, la qualità di imprenditore commerciale della stessa, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI), deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di soggetto esercente "Attività di fisiokinesiterapia, medicina estetica e dello sport, palestra riabilitativa, piccola chirurgia, analisi cliniche ed infine poliambulatorio specialistico" (cfr. visura CCIAA, in atti) in regime di accreditamento presso la Regione Campania;

Quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti"). Nel caso di specie, oltre a non essere stati contestati dalla Società, che con la richiesta di autoliquidazione né ha, al contrario, ammesso la sussistenza, essi emergono anche dall'ammontare dei crediti insinuati.



Quanto allo stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare, tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069). E, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dai creditori istanti, unite ad insoluti nei pagamenti delle sole forniture per circa € 70.000; una esposizione debitoria della società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti previdenziali e tributari scaduti, manifesta indubitabilmente l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e rende pertanto evidente lo stato di decozione.

Rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico de la:

CEFIM DI SANTANGELO GIOVANNI & C. S.N.C., (01199400613) in persona del Liquidatore di nomina Giudiziaria del Trib. Santa Maria Capua Vetere (doc. 1 – copia del provvedimento del Trib Smcv), Dott. Matteo De Lise, con sede in Caserta alla Via Ferrarecce n. 102, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palladino, C.F. PLLNCL81S06F839M, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Napoli (Na), al Centro Direzionale Is. E/5 (Parrella&Associati), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi p.e.c. [nicolapalladino@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolapalladino@avvocatinapoli.legalmail.it);

nonché

Maria Paola Santangelo (SNTMPL74L54B963J) nata a Caserta il 14 luglio 1974 ed ivi residente alla via Ferrarecce, 110

E

SANTANGELO Giovanni (SNTGNN72E12B963R), residente in Caserta alla Via Ferrarecce n. 37 PEC [giovanni.santangelo.pzhm@ce.omceo.it

Soci illimitatamente responsabili

NOMINA

giudice delegato alla procedura la dott.ssa Simona Di Rauso, ruolo ex Castaldo;

curatore l'Avv.to Giuseppe Posillipo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI

ORDINA

al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI

ORDINA

che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal



codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;

FISSA

per il giorno 9/4/2026, h. 9,30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

Sentenza da prenotarsi a debito.

Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 9/12/2025.

Il Presidente estensore

Massimo Urbano

